

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1221

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PELLEGATTI, PIERANI e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1993

Fondo di previdenza per le casalinghe

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi decenni l'argomento della pensione delle casalinghe è stato oggetto più volte dell'attenzione del Parlamento. In alcuni casi l'attenzione si è trasformata in provvedimenti legislativi, più spesso si è trattato soltanto di proposte di legge a carattere squisitamente propagandistico che sono finite negli scaffali dei due rami del Parlamento senza che se ne fosse neppure avviato l'esame. Infatti, tutte le proposte di legge riguardanti le casalinghe hanno avuto due caratteristiche di fondo: da una parte, quella di una ricca fantasia nelle promesse, e dall'altra parte l'assenza del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione repubblicana, che per ciascun provvedimento legislativo prevede l'obbligo della corrispondente copertura finanziaria. Quindi di fatto ogni promessa conteneva allo stesso tempo i presupposti per non essere mantenuta.

Questo comportamento ha creato fra le casalinghe di volta in volta un atteggiamento di fiducia e di speranza che si è poi trasformato in profonda delusione non solo e non tanto nei confronti dei Partiti che strumentalizzavano i loro bisogni e le loro speranze, ma più in generale nei confronti delle istituzioni democratiche.

Noi riteniamo che sia necessario dare risposte realistiche e concrete alle diverse richieste che pongono oggi le casalinghe.

Esse riguardano soprattutto il problema delle pensioni, del trattamento in caso di maternità e di infortuni domestici e quello dell'istruzione e qualificazione professionale per coloro che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

Con il presente disegno di legge affrontiamo in parte il primo dei problemi elencati, quello delle pensioni; con altre iniziative legislative affronteremo gli altri problemi.

Prima di illustrare il presente disegno di legge ripercorriamo rapidamente l'iter che hanno avuto altri provvedimenti legislativi in materia di pensioni alle casalinghe, onde evitare di ripetere eventuali errori commessi nel passato e per trarre comunque da quelle esperienze legislative qualche indicazione per una soluzione corretta del problema.

La prima volta che il Parlamento ha legiferato in materia di pensioni alle casalinghe è stato nel 1952 con l'istituzione presso l'INPS del Fondo per le pensioni facoltative, che di fatto è stato utilizzato soprattutto da casalinghe.

La seconda volta che il Parlamento ha legiferato in materia di pensioni alle casalinghe è stato nel 1963, allorché con la legge n. 389 del 5 marzo 1963 venne istituita presso l'INPS la «Mutualità pensioni a favore delle casalinghe». La legge venne varata sulla scia di un movimento di massa in corso nel Paese per la pensione alle casalinghe, ma si trattò di una risposta assolutamente inadeguata e irrisoria rispetto alla domanda. I dati del rendiconto del 1986, approvati dal consiglio di amministrazione dell'INPS il 31 luglio 1987, sono la più eloquente conferma del fallimento di quella legge. Nel 1986 la Mutualità erogava in tutto 1.719 pensioni alle casalinghe, di queste 923 erano pensioni di vecchiaia di importo medio annuo di 167.324 lire, ovvero 12.718 lire al mese, le restanti 795 erano pensioni di invalidità di importo medio annuo di 50.378 lire, che è come dire 3.875 lire al mese compresa la tredicesima mensilità.

Le casalinghe tutt'ora iscritte alla «mutualità» sono meno di 20.000 ed hanno contribuito alla gestione pensionistica nel 1986 con un gettito contributivo di 61 milioni di lire. Le prestazioni erogate sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

state, sempre nel 1986, pari a 233 milioni, mentre le spese di amministrazione hanno comportato un esborso di 204 milioni di lire, vale a dire quattro volte il valore dei contributi versati nell'anno.

Ciò nonostante la gestione non è in passivo, ma per quanto possa apparire paradossale risulta in attivo, non solo perchè esiste un fondo di riserva di 28 miliardi di lire che serve a pagare le pensioni già maturate e quelle che matureranno, ma anche perchè la legge prevedeva un contributo statale ad integrazione delle pensioni che di fatto non è stato utilizzato poichè le condizioni per poter godere dell'integrazione sono divenute talmente restrittive da rendere inattuabile la norma.

Il fallimento della legge sulla «mutualità pensioni» è dovuto soprattutto al fatto che, mentre la pensione viene liquidata con un sistema tipicamente assicurativo che tiene conto dell'età della casalinga, del valore dei versamenti effettuati, dell'epoca in cui i versamenti sono stati effettuati rispetto alla liquidazione della rendita, il tipo e il livello minimo di contribuzione è rimasto fermo al momento del varo della legge: facoltà di versare i contributi in qualunque tempo e in qualsiasi misura alla sola condizione che il versamento non sia inferiore a lire cinquecento. Si è trattato quindi di una legge che «prometteva» una pensione alle casalinghe, ma che, non contemplando livelli certi di contribuzione e i relativi adeguamenti, alla fine conteneva le premesse per il suo fallimento.

Il movimento per la pensione alle casalinghe, in quella prima fase, da una parte, come si è visto, non ottenne una risposta pubblica adeguata e, dall'altra parte, sollecitò una serie di iniziative delle società di assicurazione per la stipulazione di polizze con le casalinghe, rivelatesi spesso dei clamorosi imbrogli.

È solo nel 1969, dopo lotte durate un decennio, che le casalinghe meno abbienti ottennero una vera e propria pensione, sia pure di entità modestissima, la pensione sociale. La pensione sociale è stata istituita dalla legge n. 153 del 30 aprile 1969.

Inizialmente la legge aveva un campo d'intervento alquanto ristretto: essa operava a favore delle persone ultrasessantacinquenni prive di altro reddito e di altra pensione e nel caso di convivenza con il coniuge si teneva conto, per la concessione della pensione sociale, del reddito cumulato di entrambi i coniugi. Ma i limiti di reddito entro i quali si poteva godere della pensione sociale erano alquanto ridotti e non indicizzati.

È successo così che dieci anni dopo l'istituzione della pensione sociale, nel 1979, l'INPS fece una revisione generale delle condizioni di reddito dei titolari di pensione sociale e revocò alcune decine di migliaia di pensioni sociali.

Il rimedio a questa ingiustizia venne posto nel corso dello stesso 1979 grazie anche ad una iniziativa legislativa comunista: vennero infatti elevati e indicizzati i limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale.

L'area dei soggetti aventi diritto alla pensione sociale si è così estesa.

Nel 1988 i titolari di pensione sociale risultano 757.153: di questi 630.093 sono donne quasi tutte casalinghe. Il livello mensile della pensione sociale è di lire 245.800 dal 1° maggio 1988 e per le persone che vivono sole e non hanno altri redditi il livello della pensione sociale maggiorata è di lire 320.800 mensili: un livello assolutamente al di sotto del minimo necessario per vivere.

Nell'elaborare il presente disegno di legge abbiamo cercato di tenere conto dell'esperienza del passato di cui s'è detto, delle differenze che esistono tra la condizione delle casalinghe di oggi rispetto a quella di venti o trenta anni fa, delle differenze che esistono all'interno della condizione di casalinga e, infine, del sistema pensionistico italiano e delle possibilità di copertura che già oggi esso offre a coloro che a periodi alterni nel corso della vita svolgono lavori extra-domestici o esclusivamente lavori di cure domestiche alla propria famiglia.

Secondo il censimento generale della popolazione del 1961 le casalinghe, cioè le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

donne in condizione non professionale (nè occupate, nè disoccupate) erano 12.697.000.

Nel 1981, mentre la popolazione aumentava di circa 6 milioni di unità (da 49.910.000 a 56.076.000) le casalinghe si riducevano di circa 3 milioni di unità, passando a 9.475.000.

Questa riduzione del numero di donne che si dedicano quasi esclusivamente alle cure domestiche della propria famiglia è senza dubbio notevole, ma non certamente proporzionale alle profonde trasformazioni intervenute nella composizione delle famiglie italiane nel ventennio considerato.

Infatti, in 20 anni (dal 1961 al 1981) il numero delle famiglie è passato da 13.747.000 a 18.632.000, la media dei suoi componenti è passata da 3,63 a 3,11; le famiglie composte da una sola persona sono in forte aumento, mentre sono in forte diminuzione le famiglie numerose, quelle composte da cinque o più componenti; le famiglie considerate «tipo» quelle composte di 4 persone sono appena il 22 per cento del totale delle famiglie.

La maggior parte degli italiani vive in famiglie sempre più piccole e un numero sempre minore di italiani vive in famiglie numerose. Gli italiani che vivono in famiglie con cinque o più componenti erano 22.609.000 nel 1961 (45,3 per cento sul totale) e si sono ridotti a 15.563.000 (27,7 per cento sul totale) nel 1981; di converso gli italiani che vivevano soli o in famiglie mononucleari di due persone erano 6.851.000 nel 1961 (13,7 per cento sul totale) e sono diventati 13.130.000 nel 1981 (23,4 per cento sul totale).

Se a questa profonda trasformazione intervenuta nella composizione delle famiglie italiane, insieme all'introduzione massiccia nei consumi familiari di elettrodomestici che hanno alleviato il peso del lavoro familiare non ha corrisposto una maggiore riduzione del numero delle casalinghe, ciò significa che spesso non è la situazione oggettiva della famiglia a far scegliere il lavoro domestico, ma è la carenza di lavoro e l'inadeguatezza dei servizi sociali a indur-

re ancora molte donne a «scegliere» il lavoro domestico.

Nel dato generale dei nove milioni di casalinghe accertati dal censimento vanno evidenziate le differenze che esistono all'interno di questa condizione per definire più correttamente le politiche da adottare.

È sempre meno frequente fra le giovani generazioni la presenza di un progetto di vita per sé basato sulla scelta del lavoro domestico come realizzazione piena della propria personalità e professionalità, ma non si deve escludere che molte tradizioni, concezioni culturali, che ai più paiono superate, abbiano ancora una certa presa. Nel mondo delle casalinghe vi sono sicuramente molti soggetti per i quali il lavoro domestico può essere considerato una libera scelta della donna.

Nel mondo delle casalinghe vi sono però molti soggetti che considerano il lavoro domestico a tempo pieno «una scelta imposta» dalle circostanze: la nascita di un figlio o la malattia del vecchio genitore sono gli eventi più frequenti che inducono centinaia di migliaia di lavoratrici extradomestiche a trasformarsi in casalinghe a tempo pieno, e ad improvvisarsi specialiste in assistenza pedagogica o geriatrica.

Le trasformazioni intervenute nel lavoro domestico non investono solo la quantità delle persone che vi si dedicano a tempo pieno, ma la qualità del lavoro: è sempre più elevato lo spazio di tempo dedicato alla cura delle persone, sempre inferiore quello prodotto nelle attività di cura delle cose, nei servizi materiali domestici. L'attività di organizzazione e l'attenzione interiore che richiede il lavoro di cura delle persone interferiscono notevolmente negli altri tempi di vita e motivano così la discontinuità dei tempi che specie le donne destinano al lavoro remunerato.

Il maggior valore che ha assunto la cura alle persone in molti individui avrebbe richiesto un corrispondente impegno dello Stato nell'estensione dei servizi sociali a sostegno di questa trasformazione di alto valore culturale e umano. Invece in questi anni, tranne alcune lodevoli eccezioni di enti locali, abbiamo assistito al vuoto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pressocchè totale dell'intervento pubblico nei confronti dell'infanzia, degli adolescenti e degli anziani, nei confronti di quei soggetti cioè che richiedono un maggior impegno di cura.

La linea di attacco ai servizi sociali ha reso più difficile quel processo culturale di redistribuzione tra i sessi del lavoro di cura, che aveva avuto un certo successo nel momento culminante della lotta di emancipazione e di liberazione delle donne.

Insieme alla mancanza di una possibilità di scelta per le donne, costrette dalla mancanza di qualsiasi sostegno sociale a scegliere il lavoro di cura e ad abbandonare il lavoro remunerato, ci sono poi centinaia di migliaia di ragazze che vorrebbero lavorare nel «mercato», ma non viene offerta loro nessuna occasione di lavoro; ci sono moltissime casalinghe «adulte» che vorrebbero rientrare o entrare nel mercato del lavoro, ma non viene offerta loro un'occasione di lavoro; spesso l'età, l'esperienza e la professionalità sono ostacoli aggiuntivi alle già forti difficoltà oggettive che le donne incontrano nel lavoro extra-domestico. Si può quindi affermare che, al di là di quello che può apparire, alla maggioranza delle donne italiane non è offerta una reale possibilità di scelta, essendo il lavoro domestico una scelta obbligatoria per tutte e quello extra-domestico una possibilità di scelta offerta ancora alla minoranza delle donne.

Il raffronto fra i dati sull'occupazione extra-domestica delle donne e quelli sulle donne pensionate dimostrano in modo evidente, da una parte, la precarietà e l'instabilità del lavoro extra-domestico delle donne, condizionato come s'è detto da fattori sociali e, dall'altra parte, il valore del sistema pensionistico alquanto solidale e protettivo nei confronti dei lavoratori precari e quindi delle donne in particolare.

Le donne occupate sono oggi il 33,1 per cento sul totale degli occupati (6.903.000 su 20.856.000): si tratta, come è noto, di una delle percentuali più alte mai registrate.

Un esame superficiale di questi dati potrebbe far credere che il minore numero

di donne occupate si trasformi poi in una bassa percentuale di donne pensionate. Invece non è così: per effetto del nostro sistema pensionistico, che tende a garantire una pensione anche ai lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro saltuari e precari, si può dire che le donne siano particolarmente tutelate da questo sistema; ma, per effetto della saltuarietà dei rapporti di lavoro delle donne, il sistema pensionistico strettamente legato alla vita lavorativa dei singoli soggetti, distribuisce un numero elevato di pensioni alle donne, ma queste sono ai livelli più bassi. Ad esempio il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS nel 1988 ha erogato 6.924.000 pensioni dirette (escluse le pensioni di reversibilità e i supplementi di pensione): il 48,4 per cento di queste pensioni era destinato a donne, ma soltanto il 24,3 per cento delle donne titolari di pensioni dirette godeva di una pensione superiore al trattamento minimo.

Poichè non intendiamo ripetere le esperienze deludenti del passato abbiamo cercato di ancorare il presente disegno di legge ad un forte realismo.

Noi riteniamo innanzitutto che prima di avanzare qualsiasi nuova proposta in materia pensionistica si debba tener conto del sistema pensionistico esistente, del numero di soggetti eventualmente interessati ad una nuova legge, della esigenza di non aumentare la confusione nel nostro sistema pensionistico e di evitare di creare contrapposizioni fra soggetti che compiono il doppio lavoro, in casa e fuori casa, e soggetti che si dedicano esclusivamente al lavoro di cura della propria famiglia.

Anche nella nostra proposta abbiamo preferito parlare di lavoro domestico o familiare, piuttosto che di casalinghe, al femminile, ma la scelta della terminologia, importante a dare il senso di un cambiamento più auspicato che realizzato, non può nascondersi che in modo preponderante sono le donne che svolgono attività di servizio e di cura a casa. Per questo chiunque intenda quantificare i soggetti interessati al problema deve fare riferimento soprattutto alle donne.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quante sono in Italia le donne che si dedicano alle cure domestiche della propria famiglia? Certamente molte di più dei 9.475.000 soggetti classificati «casalinghe» dal censimento del 1981.

Quasi tutte le donne italiane si dedicano alle cure domestiche della propria famiglia e spesso lo fanno da sole, senza alcun aiuto di altri membri della famiglia e ciò avviene sia per coloro che svolgono esclusivamente questo lavoro, sia per coloro che inoltre si dedicano ad un lavoro extra-domestico.

Quanti sono in Italia i soggetti che per tutta la vita si dedicano esclusivamente alle cure domestiche della propria famiglia e che sono scoperti dal sistema pensionistico attualmente in vigore? Certamente molti di meno di quelli che ad ogni censimento sono classificati «casalinghe» o persone in condizione non professionale. Infatti, poichè il nostro sistema pensionistico assicura una pensione purchè nell'arco della vita si siano versati almeno 15 anni di contributi e permette che i 15 anni di contributi siano raggiunti anche attraverso versamenti volontari, purchè si abbia lavorato almeno cinque anni (oppure tre anni nell'ultimo quinquennio), di fatto la maggior parte delle casalinghe si è avvalsa e si avvale di questa normativa che, pur erogando pensioni che si attestano a livelli inferiori a quelli necessari per la sussistenza, presentano tuttavia ancora una straordinaria convenienza in termini strettamente assicurativi.

Il dibattito politico e culturale che si è sviluppato in questi ultimi anni sul valore sociale del lavoro di cura - sul lavoro «invisibile» che sta alle spalle e al di fuori della produzione, ma è un lavoro necessario alla produzione stessa - ci ha fatto seriamente riflettere sulla opportunità di attribuire allo Stato come tale l'onere di riconoscere il valore economico del lavoro familiare, almeno al momento del pensionamento. Ma un esame attento della situazione ci ha fatto scartare per il momento questa soluzione poichè ci è parsa impraticabile.

Infatti, se lo Stato riconoscesse una sorta di pensione statale per coloro che per tutta la vita si sono dedicati esclusivamente alla

cura della propria famiglia, non potrebbe non dare lo stesso riconoscimento a coloro che nel corso della loro vita per periodi più o meno lunghi hanno svolto contemporaneamente sia il lavoro di cura della propria famiglia sia quello extra-domestico. Presenterebbe sicuramente aspetti di grave incostituzionalità una legge che riconoscesse solo ad una parte di cittadini il valore del lavoro di cura ed escludesse dai suoi benefici proprio coloro che spesso lo hanno svolto in condizione di maggior disagio poichè impegnati anche in occupazioni extradomestiche.

In secondo luogo si deve tener conto che se per una parte di cittadini (in gran parte donne), lo Stato riconoscesse una pensione senza il pagamento di contributi e senza fissare criteri di reddito come avviene invece per le pensioni sociali, provocherebbe una contrazione dei contributi previdenziali. Infatti a fronte di prestazioni pensionistiche pressochè uguali diverrebbe molto più difficile la lotta che migliaia di donne lavoratrici conducono da anni per il riconoscimento di tutti i loro diritti, compresi quelli del pagamento dei contributi previdenziali; se il risultato finale fosse pressochè il medesimo ciò costituirebbe un incentivo al lavoro nero e sommerso.

Nonostante l'ampia protezione offerta dal nostro sistema previdenziale, si deve tener conto comunque che molte donne italiane o per condizioni oggettive (mancanza di lavoro e di servizi sociali, famiglie numerose, eccetera) o per condizioni soggettive (libera scelta) si ritrovano per tutta la vita a svolgere il lavoro di cura alla propria famiglia e, al momento del pensionamento, prive di qualsiasi reddito proprio.

In questi casi, a nostro parere, le scelte da operare sono due: la prima riguarda le donne (o gli uomini) che pur svolgendo un lavoro costante di cura alla propria famiglia non hanno i mezzi per pagarsi alcuna forma di assicurazione; la seconda è quella contenuta nel presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene istituito il «Fondo di previdenza» per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Fondo ha una gestione autonoma presso l'INPS. Ciò per evitare commistioni con altri fondi pensionistici che sono a ripartizione e non a capitalizzazione come quello che viene istituito.

L'adesione al Fondo è volontaria e riguarda le persone dai 25 ai 45 anni che si dedicano al lavoro di cura domestica della propria famiglia.

I limiti d'età si sono resi necessari poiché prima dei 25 anni è difficile pensare ad una scelta che escluda un lavoro extradomestico e dopo i 45 anni non sarebbe possibile raggiungere un numero di anni di contributi sufficienti a garantirsi una pensione.

L'entità teorica dei soggetti interessati ad aderire a tale Fondo è rilevabile dai dati del censimento 1981, secondo cui le persone incluse nella popolazione non attiva in condizione di «casalinghe» nell'età compresa tra i 25 e i 40 anni risultano 2.700.000 unità.

La proposta tende a sollecitare le famiglie a destinare una piccola parte di reddito a favore delle persone che provvedono alla loro cura. Ciò potrà essere fatto o iscrivendo gli interessati al Fondo presso l'INPS o presso altre forme assicurative. Si tenga conto che dopo tutto il gran parlare che si è fatto attorno alle pensioni integrative o alle assicurazioni-vita, risulta che queste forme sono state usate soprattutto da soggetti già coperti da altre assicurazioni previdenziali; le donne assicurate individualmente per la previdenza integrativa rappresentano appena il 3,5 per cento di quelle in età compresa tra i 25 e i 65 anni.

L'adesione al Fondo è incompatibile (articolo 2) con la prestazione di altre attività lavorative dipendenti o autonome, con il versamento di altri contributi volontari all'assicurazione previdenziale pubblica e con il percepimento di prestazioni pensionistiche dirette.

Questa norma, che può apparire molto limitativa, si è resa necessaria per non cumulare più interventi della finanza pubblica sullo stesso soggetto.

All'articolo 3 sono fissati i livelli dei contributi, e quindi le fonti di finanziamento del Fondo.

I livelli dei contributi dai quali poi discenderanno i livelli delle prestazioni, tenendo conto anche del numero di anni per cui si contribuisce, sono due: il primo è uguale alla classe minima dei versamenti volontari in vigore attualmente di lire 123.372 mensili; il secondo è uguale ai versamenti volontari della classe minima maggiorati del 50 per cento e cioè di lire 184.058 mensili.

Per evitare di ripetere gli errori del passato (vedi Mutualità pensioni a favore delle casalinghe) affinché il rendimento delle pensioni che si andranno a riscuotere sia aggiornato, è necessario l'adeguamento anche dei contributi e ciò sarà fatto allo stesso modo con cui vengono periodicamente aggiornati i contributi volontari.

Il diritto alla pensione di vecchiaia scatta al compimento del 60° anno di età e con un'anzianità minima di 15 anni di contributi (articolo 4).

Nello stesso articolo 4 è prevista la possibilità di ricongiungere, a richiesta dell'interessato al «Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia», anche i periodi di contribuzione attribuiti come lavoratori dipendenti pubblici e privati o quali lavoratori autonomi o liberi professionisti.

I criteri per la determinazione della misura della pensione, o delle quote di rendita vitalizia, sono fissati all'articolo 5. Pur rinviando la determinazione delle quote di rendita vitalizia a norme che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'INPS e a tariffe che saranno approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbiamo comunque voluto precisare fin d'ora che questo fondo a capitalizzazione deve essere impiegato in modo redditizio, tale da garantire in ogni caso il recupero dell'intero tasso di inflazione con la maggiorazione di due punti.

Quale sarà il livello della pensione che alla fine si potrà riscuotere?

Dipenderà dal valore dei contributi (prima o seconda fascia) e dal numero di anni di contribuzione. Con il minimo dei contributi pagati per il numero minimo di anni (15) la pensione in termini di moneta 1988

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non sarà superiore alle 350.000 lire mensili; con 20 anni di contributi e il livello della seconda fascia di contribuzione la pensione potrà essere sempre in moneta 1988 di circa 500.000 lire mensili; essa naturalmente sarà più elevata nella misura in cui *aumentano gli anni di contribuzione*.

A fronte dei tassi di rendimento propagandati da molte assicurazioni private può apparire un risultato modesto rispetto ai contributi versati, ma non è così.

La verità è che sull'onda dell'esaltazione dei risultati che si avranno fra 20 o 30 anni spesso le assicurazioni stipulano polizze che promettono ciò che nessuno potrà mai dare. Nessuna polizza spiega ai contraenti il valore reale del capitale o della rendita che riceveranno fra 20 o 30 anni e nessuno chiarisce ai cittadini cosa potranno comprare tra 30 anni con i milioni che si promette di accumulare oggi.

Alcuni attuari hanno condotto uno studio sui rendiconti reali delle polizze offerte da alcune società assicuratrici. Da questo studio risulta che, secondo le promesse dell'assicurazione, un trentenne che si impegna a versare un milione all'anno potrà ottenere al compimento del 60° anno d'età un capitale in moneta corrente di 162 milioni oppure una rendita di 13,5 milioni all'anno (più di un milione al mese!).

L'ipotesi di questo rendimento viene fatta *promettendo una resa dei capitali investiti pari al 12,5 per cento all'anno*; una previsione un po' cervelotica poichè essa muterà anche in relazione all'inflazione. Ma lo scenario muta radicalmente se alla moneta corrente si sostituisce quella reale. Nel caso citato in moneta reale i 162 milioni si ridurrebbero a 8,1 milioni attuali, mentre la rendita o pensione mensile di oltre 1 milione in realtà corrisponderebbe ad una cifra di circa 56 mila lire in moneta reale.

È nell'ambito delle stesse assicurazioni del resto che si va sostenendo che la spesa per la gestione delle polizze è troppo alta (25-30 per cento) e che per avere un'adeguata pensione è necessario investire molti soldi perchè «la previdenza costa».

Con la presente proposta si tende invece a rendere chiari i conti promettendo un rendimento degli investimenti pari al tasso d'inflazione maggiorato del due per cento.

Questa normativa particolarmente favorevole (poichè com'è noto è molto difficile far rendere costantemente i capitali investiti più del tasso d'inflazione) da una parte sollecita l'INPS ad investire al meglio i capitali e, dall'altra, con la garanzia prevista all'articolo 5 del «tasso di rendimento reale superiore di due punti rispetto al tasso d'inflazione» si prevede anche un eventuale intervento dello Stato, affinché in ogni caso, ai soggetti assicurati, almeno questo livello di prestazione sia garantito.

Con l'articolo 6 si prevede la deducibilità dei contributi dall'imponibile annuo ai fini IRPEF così come già avviene per tutti i contributi previdenziali, prevedendo la deducibilità sia nel caso che la denuncia dei redditi sia fatta dall'iscritto al Fondo, sia che sia fatta da altro componente della famiglia.

In sostanza, con gli articoli 5 e 6, lo Stato interviene a favore degli iscritti a questo Fondo sia attraverso la deducibilità ai fini IRPEF sia attraverso la garanzia di un *rendimento reale delle somme versate*.

Con l'articolo 7 non vengono più ammesse le iscrizioni alla Mutualità pensioni a favore delle casalinghe che, come s'è detto, ha fallito i suoi obiettivi e, di fatto, gradualmente si estinguerà.

Onorevoli colleghi, tenendo conto delle grandi aspettative che questo argomento ha creato fra le persone interessate, raccomandiamo un esame rapido e benevolo di questo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso l'INPS il «Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia».

2. Il Fondo ha una gestione autonoma ed è amministrato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 2.

1. Possono iscriversi al Fondo, a domanda, le persone fra i 25 e i 45 anni che si occupano delle cure domestiche della propria famiglia.

2. L'iscrizione al Fondo è incompatibile:

a) con la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi o familiari;

b) con qualsiasi attività autonoma, compresa quella libero-professionale, e che dia luogo a tutela previdenziale obbligatoria;

c) con il percepimento di prestazione pensionistica diretta;

d) con il versamento dei contributi volontari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Fondo è finanziato con i versamenti degli iscritti e i versamenti possono essere effettuati, alternativamente nella misura pari:

a) all'importo dei versamenti volontari così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, nella classe minima;

b) all'importo di cui alla lettera a) maggiorato fino ad un massimo del 50 per cento del suo ammontare.

2. L'ammontare dei contributi segue le variazioni dei contributi volontari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971 ai quali verrà automaticamente adeguato.

3. Il versamento, che avviene con bollettini predisposti dall'INPS, deve essere effettuato per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, entro il decimo giorno del primo mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.

4. Per i versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza si applicano le stesse disposizioni previste per i contributi volontari.

Art. 4.

1. Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni di età e con una anzianità minima di quindici anni di contribuzione.

2. Al fine dell'anzianità contributiva possono ricongiungersi al Fondo i periodi di contribuzione attribuiti quali lavoratori dipendenti pubblici e privati o quali lavoratori autonomi, compresi i professionisti, al fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva e della misura della pensione, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5.

1. La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondente ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in base a tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere predisposte in modo da prevedere il conseguimento di una rendita con un tasso

di rendimento reale superiore di due punti rispetto al tasso di inflazione.

3. Le tariffe inoltre debbono prevedere il rimborso dei contributi versati agli eredi dell'iscritto in caso di premorienza rispetto alla data di conseguimento della rendita ed in base ad un tasso di rendimento reale superiore di due punti rispetto al tasso di inflazione.

4. Ai fini della misura della pensione i periodi contributivi ricongiunti vanno valutati come fossero contributi versati nel Fondo, nella misura di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

1. I contributi versati al Fondo di cui alla presente legge sono deducibili dall'imponibile annuo ai fini IRPEF.

2. Qualora l'iscritto al Fondo non sia obbligato alla dichiarazione ai fini dell'IRPEF, la deducibilità di cui al comma 1 è consentita ad altro componente del nucleo familiare.

Art. 7.

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, non sono più ammesse le iscrizioni alla Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

